

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI DELLA SOC. TERRA DI LAVORO SpA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto regola l'istituzione, fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione all'albo di fornitori di fiducia della Società Terra di Lavoro SpA (di seguito solo "Società"), stabilendone, nel contempo, le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento.
2. L'albo sarà utilizzato dalla Società come strumento di individuazione dei soggetti qualificati ad effettuare lavori ed a fornire beni e servizi nell'ambito di spese eseguibili in economia, ossia in base alle procedure disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. L'identificazione e la scelta delle tipologie merceologiche alle quali i soggetti fornitori di beni e servizi intendono essere iscritti devono trovare debito riscontro nella documentazione allegata e relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza.
4. In assenza dell'idonea documentazione, relativa all'inizio di attività per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., comunque provvisoria in attesa della necessaria documentazione camerale, senza la quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere perfezionata e considerata definitiva.
5. Per l'identificazione delle tipologie merceologiche per le quali i soggetti interessati possono fare richiesta di iscrizione all'albo fornitori della Società, si fa riferimento all'apposita Lista predisposta dalla Società.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. I requisiti per la candidatura dei soggetti operanti nell'ambito dei diversi settori merceologici (lavori, beni e servizi) sono i seguenti:
 - a) appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nell'oggetto sociale;
 - b) capacità tecnica, economica e finanziaria in grado di assolvere le attività pertinenti alla categoria merceologica alla quale si richiede l'iscrizione;
 2. il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella versione vigente o che dovesse essere modificata;
 3. la sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alle gare indette dalla Società.
 4. L'iscrizione all'albo è disposta dal responsabile competente, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.
 5. I soggetti sono inseriti nelle categorie merceologiche, così come dichiarata nel modulo di candidatura (Allegato A).
- A seguito dell'invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione.

Art. 3 – Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione dell'Albo delle ditte, e comunque fino alla data di rinnovo dell'Albo Fornitori.
2. Qualora, allo scadere del biennio, l'operatore economico presente nell'albo non proceda alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione, confermando o modificando i propri requisiti, la Società provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.
3. Allo scadere del biennio, la Società procederà a pubblicare un nuovo avviso di iscrizione all'albo, adottando la prevista procedura per l'iscrizione delle candidature.

Art. 4 – Modalità di candidatura all'albo

1. I soggetti interessati all'iscrizione all'albo di cui al presente atto dovranno compilare il "Modulo di candidatura" fornito come modello "Allegato A". In esso dovranno essere riportati tutti gli elementi e le

informazioni utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste dall'apposito Allegato, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

2. Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, la Società indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell'integrazione medesima. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

3. La candidatura non comporta l'automatica iscrizione del soggetto all'albo, che è subordinata all'approvazione da parte della Società ed alla verifica di quanto dichiarato.

4. La Società comunicherà al soggetto interessato nei 30 (trenta giorni) successivi alla data di presentazione dell'istanza, l'avvenuta iscrizione, ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo.

Art. 5 – Revisione periodica ed aggiornamento

1. La Società provvede alla revisione dell'albo e al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza semestrale. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di candidatura pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

2. L'aggiornamento periodico comprenderà:

-iscrizione di nuovi soggetti;

-variazioni e/o integrazioni relative ai soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;

-verifiche a campione sui requisiti dei soggetti iscritti;

-sospensione di soggetti già iscritti;

-cancellazione di soggetti già iscritti.

Art. 6 – Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio:

a1.) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, della qual cosa la Società sia comunque venuta a conoscenza;

b1.) quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività;

c1.) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

2. E' altresì facoltà dell'ufficio acquisti disporre la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

a2.) accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara: comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;

b2.) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla Società in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione;

c2.) in caso di mancata comunicazione del cambio di indirizzo, fatta salva la conoscenza formale da parte del servizio acquisti del nuovo indirizzo, entro 30 giorni consecutivi dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;

d2.) in caso di non osservanza delle disposizioni dell'art. 12 del presente atto ("Obblighi per le imprese");

e2.) qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente;

f2.) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;

g2.) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e la Società, che abbiano determinato per più di tre volte l'applicazione di penali, o la risoluzione del contratto per inadempimento;

h2.) grave negligenza, malafede o errori gravi nell'esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione appaltante, da questa accertati e notificati;

i2.) qualora per almeno tre volte il soggetto invitato abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia o non sia stato confermato per iscritto l'interesse a partecipare alle future trattative indette dall'amministrazione;

l2.) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del servizio o fornitura prestati a cura del servizio interessato;

m2.) mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione. In questo caso, la presenza del fornitore nell'albo è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento dell'istanza di iscrizione da parte dello stesso.

3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
4. Ai soggetti cancellati verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 30 giorni consecutivi dalla conclusione del lavoro di aggiornamento dell'albo, riportante i motivi della cancellazione.
5. Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione.
6. La Società si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

Art. 7 – Procedura per la sospensione della ditta dall'albo

1. La Società potrà disporre la sospensione del soggetto dall'albo allorché lo stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente atto, nonché nell'esecuzione della fornitura e/o servizio affidatole.
2. Qualora l'inadempimento divenga definitivo ovvero la Società, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, il soggetto inadempiente potrà essere cancellato dall'albo, secondo la procedura descritta al precedente articolo.
3. La sospensione potrà altresì essere disposta qualora il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'ente e fino al termine del procedimento stesso.
4. La sospensione potrà essere revocata qualora l'a Società accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.
5. La Società dà comunicazione al legale rappresentante, anche a mezzo fax/email, dei fatti addebitati assegnando il termine di 15 giorni per le eventuali obiezioni che lo stesso vorrà inoltrare alla Società medesima.
6. Trascorso tale termine, il coordinatore esecutivo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'albo con motivata determinazione.

Art. 8 - Controlli a campione sui soggetti iscritti

1. Ai fini della tenuta dell'albo fornitori, la Società dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'iscrizione.
2. Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme degli operatori economici iscritti al 31.12 di ogni anno.
3. Inoltre, la Società può effettuare idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

Art. 9 – Modalità di utilizzo

1. Prima dell'indizione della procedura ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile procede:
 - a. all'individuazione della categoria merceologica attinente al bene o servizio da acquisire;
 - b. al sorteggio di un numero minimo di almeno 5 soggetti presenti all'interno della categoria merceologica individuata, se ne esistono in tale numero.
2. La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico (di sorteggio in sorteggio) di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche, seguendo l'ordine preconstituito di iscrizione (determinato dalla data e dal numero di protocollo attribuito dal Protocollo Generale della Società), con la possibilità di riconfermare l'invito alle imprese già affidatarie delle analoghe forniture di beni o servizi e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.
3. In ogni caso, la verificata impossibilità/non volontà di un soggetto a rispondere alla richiesta di offerta inerente la fornitura/il servizio, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.

Art. 10 – Eccezioni

1. Il responsabile può invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all'albo, qualora, per determinate categorie di beni e/o servizi, nell'albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti soggetti che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio della Società – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto di richiesta di offerta.
2. Il responsabile, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire può, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, effettuare il sorteggio tra i soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico –finanziari.
3. I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura di acquisizione di beni e/o servizi, che avranno presentato un'offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto nell'albo fornitori nella tipologia merceologica per la quale hanno partecipato alla gara.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con esattezza la quantità delle forniture di beni e/o servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, comunque non superiore all'anno, la Società potrà richiedere offerte valide per tutta la durata del periodo considerato. La Società procederà, poi, all'acquisto di tali beni e/o servizi mediante singole ordinazioni dirette al soggetto che ha presentato il preventivo più vantaggioso, man mano che il bisogno si manifesterà, fermo restando i limiti previsti nel presente atto e dai regolamenti emanati e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'albo

1. La Società approva con proprio atto il disciplinare per la tenuta dell'albo ed il relativo avviso di pubblicizzazione.
3. L'esame delle domande di candidatura all'albo dei fornitori sarà effettuato da una commissione appositamente istituita, così composta:
 - Amministratore Delegato, con funzioni di presidente;
 - Dirigente Amministrativo;
 - Un dipendente scelto dall'A.D. con funzioni di Segretario
4. L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'albo dei fornitori nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato mediante la valutazione della documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
5. Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di iscrizione che abbiano una particolare complessità tecnica, la commissione interpellerà l'ufficio competente per materia, chiedendo di esprimere un giudizio finalizzato all'accoglimento/non accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo.
6. Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, la commissione competente provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi con i quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine per l'effettuazione dell'accertamento di idoneità è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.
7. A seguito dell'acquisizione dell'integrazione richiesta, la domanda di candidatura sarà sottoposta nuovamente al vaglio della commissione.
8. La commissione forma l'elenco dei soggetti ritenuti idonei e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale degli altri.
9. La commissione, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nonché la formazione dell' albo fornitori.
10. Dell'accertamento di idoneità è data comunicazione all'interessato entro 30 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento relativo.
11. All'iscrizione dei soggetti idonei nell'albo così composto si procederà in base al criterio cronologico di presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data e dal numero di protocollo apposto sul plico dal Protocollo Generale della Società.

12. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del presente atto ("Revisione periodica ed aggiornamento").

Art. 12 -Obblighi di informazione

1. I soggetti iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio contratti ogni variazione dei dati (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione) e delle informazioni previste dal presente atto.

2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'avvenuta predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 del presente atto.

Art. 13 – Mercato elettronico

1. La Società si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l'utilizzo di "mercati elettronici" gestiti da Consip S.p.A., ovvero altri enti pubblici, nel rispetto del D.P.R. n. 101/2002 e s.m.i..

Art. 14 – Acquisizioni di beni e/o servizi all'estero

1. Nei casi in cui si renda necessaria l'acquisizione di beni e/o servizi all'estero, il dirigente responsabile del procedimento di spesa individua gli operatori da invitare tramite un'apposita indagine di mercato.

Art. 15 – Contestazioni

1. I soggetti iscritti all'albo fornitori della Società, niente potranno pretendere qualora la Società non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse – durante il periodo di validità biennale dell'iscrizione – oppure dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa:

a1. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il soggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

a2. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale affidamento e conclusione del contratto, il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà licenziato con la decadenza dall'affidamento;

a3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

-al personale dipendente dell'azienda comunale di servizi, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

-ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, -ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

-a privati o enti pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Art. 17 -Pubblicità dell'albo

1. Il presente atto è pubblicato sul sito della Società www.terradilavorospa.com.

Art. 18 -Avvertenze generali

1. L'inserimento nell'albo fornitori della Società non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria merceologica. Per garantire un principio di *par condicio* tra tutti gli iscritti si terrà conto delle seguenti condizioni:
 - a. data e numero di protocollo di arrivo della domanda di iscrizione all'albo fornitori. Questa condizione costituisce il criterio di iscrizione all'albo e di rotazione per il sorteggio;
 - a1. nr. di volte che sono stati invitati i soggetti;
 - a2. grado di affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra nr. di volte in cui il fornitore ha risposto e n. complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica);
 - a3. ranking qualitativo (bontà della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste da capitolato/foglio patti e condizioni) raggiunto dai soggetti affidatari della gara;
 - a4. nr. di dinieghi a partecipare alle gare indette dalla Società. Per tale motivo, al fornitore iscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata).
 2. Le disposizioni contenute nel presente atto troveranno applicazione anche nei riguardi di procedure di acquisto per via telematica, ove compatibili con le stesse.
 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.
 4. Tutte le attività previste nel presente atto si devono intendere ripetitive secondo la relativa periodicità descritta.

L'Amministratore Delegato
Ing. Nicola DIANA